



Roadshow Crisi d'Impresa

Transazione fiscale, Codice della crisi e responsabilità del professionista

Milano, 18 ottobre 2022





Apertura dei lavori

- **Marco Guaita** | Partner PwC Italia



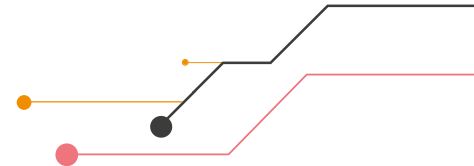
Saluti istituzionali

- **Giannicola Rocca** | Presidente Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento d'Impresa ODCEC Milano
- **Fabrizio V. Ceriotti** | Presidente Sezione ANDAF Lombardia



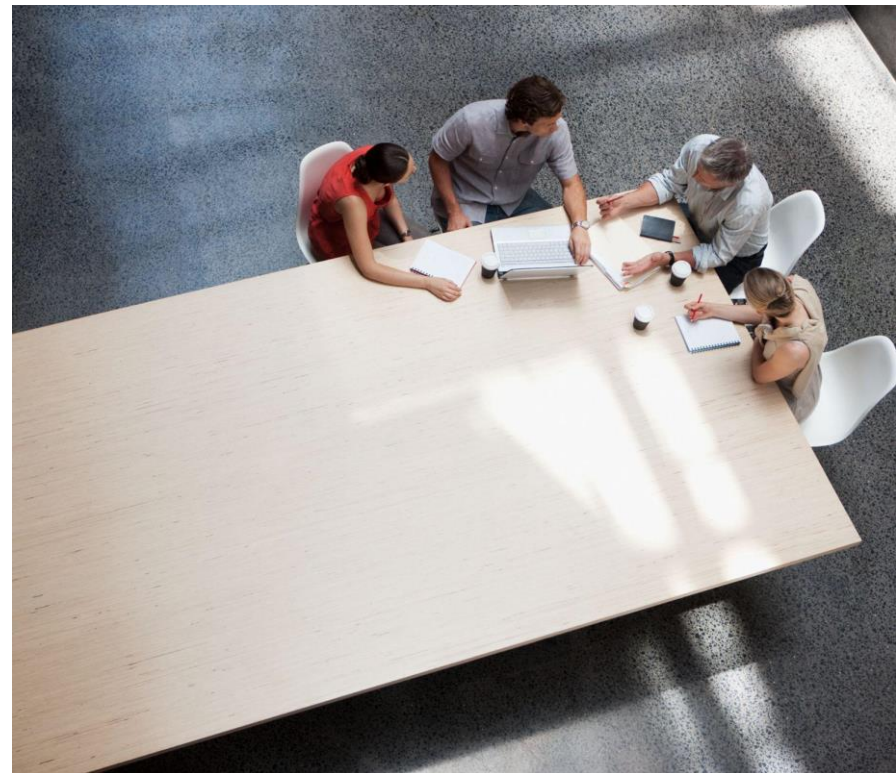
Che cosa cambia nella disciplina della transazione fiscale e contributiva e quali nuove opportunità presenta

- **Giulio Andreani** | Of Counsel PwC TLS,
Tax Crisis & Restructuring



Ha fornito delle conferme:

- deroga al principio della indisponibilità del credito tributario;
- discrezionalità vincolata dell'azione dell'Amministrazione finanziaria (anche in assenza di interesse concorsuale prevalente);
- cram down fiscale.

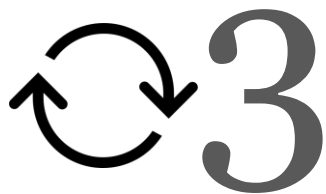


2

Ha superato alcune rilevanti (e spesso decisive) criticità interpretative concernenti:

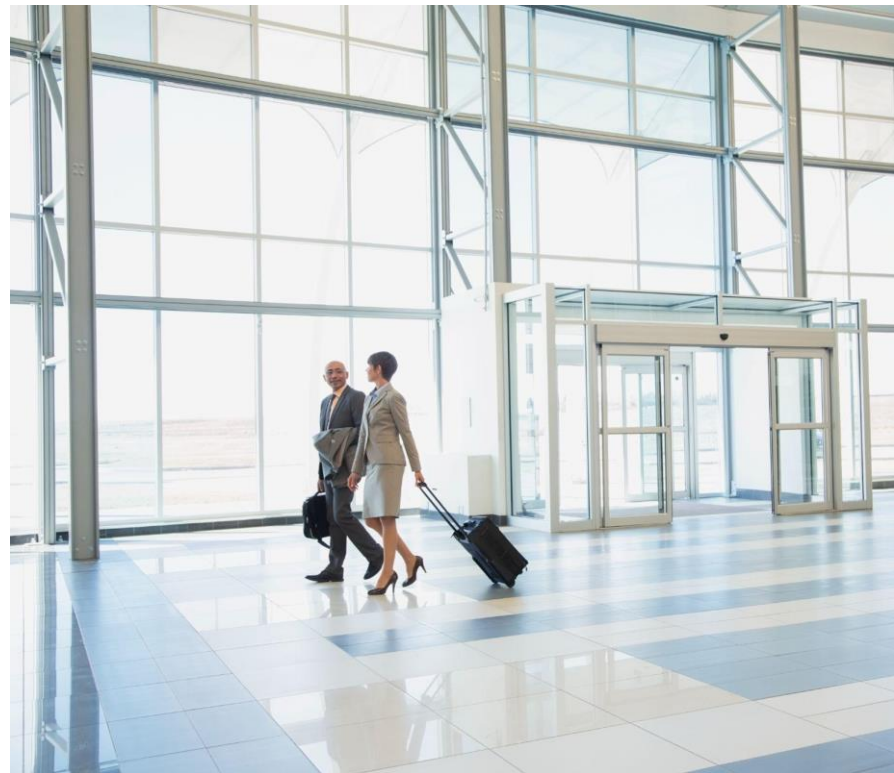
- l'utilizzo dei flussi gestionali nel concordato preventivo superando gli ostacoli derivanti dall'applicazione della regola della priorità assoluta e dall'attribuzione della natura endogena a tali flussi, confermando la tesi dottrinale e l'indirizzo di cui alla Cass.26/5/2022, secondo cui l'art. 182-tre l. f. derogava alla predetta regola;
- l'applicazione del divieto di trattamento peggiore dei crediti fiscali e del perimetro della conseguente comparazione;
- l'applicabilità del cram down nell'AdR agevolato.





Ha introdotto norme da cui derivano alcune criticità interpretative:

- effetti del cram down nell'AdR efficacia estesa;
- effetti del cram down nell'AdR sui soggetti coobbligati;
- circolo vizioso tra discrezionalità vincolata, cram down ed estensione dei reati fallimentari ex art. 341 del Codice;
- limitata efficacia delle misure protettive.

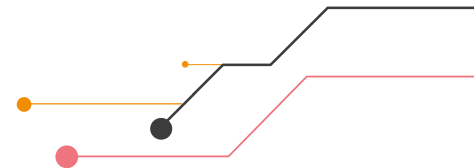


An abstract graphic on the left side of the slide, featuring a network of thin, colorful lines (orange, pink, black) and circles of various sizes and colors (orange, pink, black, white). Some lines are straight, while others are curved or zigzag. Circles are also scattered throughout, some solid and some hollow.

Il ruolo del professionista di fronte alla crisi: concordato, accordo di ristrutturazione o altri istituti?

- **Fedele Pascuzzi** | Partner PwC Italia

Obiettivi e strumenti del nuovo Codice



Il percorso che ha portato alla riforma della Legge Fallimentare è stato quanto mai frammentato ed ha avuto inizio addirittura nel 2017, per poi concludersi con l'entrata in vigore, in data 15 luglio 2022, del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Le linee ispiratrici della riforma:

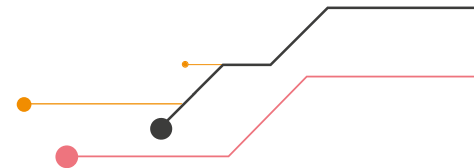
- Semplificare e razionalizzare la disciplina
- **Favorire l'emersione anticipata della crisi**
- **Potenziare le soluzioni negoziali**
- **Favorire meccanismi e tecniche di conservazione delle strutture produttive**
- Realizzare un migliore coordinamento fra norme concorsuali e civilistiche
- Favorire l'esdebitazione



Il nuovo Codice mette a disposizione diversi strumenti:

- La **composizione negoziata** della crisi d'impresa ed il concordato semplificato
- **Piano attestato di risanamento** ai sensi dell'art. 56
- **Accordi di ristrutturazione** dei debiti e convenzioni di moratoria
- **Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**
- **Concordato preventivo**

Le principali novità introdotte (1/2)



Composizione negoziata

- Già introdotta con il D.L. 118/2021, intende rispondere ad una delle esigenze primarie della riforma ossia **l'emersione anticipata della crisi**.
- L'imprenditore può richiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**.
- E' prevista la possibilità di una composizione **«di gruppo»**.
- Si può concludere mediante accordi con i creditori, un piano attestato, un accordo omologato, uno strumento di regolazione della crisi o un concordato semplificato.
- Nel **concordato semplificato**, non è previsto il voto dei creditori.

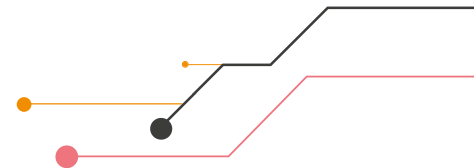
Piano attestato di risanamento (art.56)

- L'imprenditore può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.
- Il piano dovrà essere sottoposto all'**attestazione di un professionista indipendente**.
- E' ammissibile un piano **«di gruppo»**.
- Gli atti, i pagamenti e le garanzie in esecuzione del piano sono **esenti da revocatoria**.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.57 e ss.)

- Il piano sotteso all'accordo deve essere redatto con le modalità prescritte per il piano attestato di risanamento e gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione.
- Non opera uno **stay of action** automatico, che può essere disposto su specifica istanza del debitore e può essere chiesto anche nel corso delle trattative.
- E' **omologato** dal Tribunale.
- Sono ammissibili gli accordi **«di gruppo»**.

Le principali novità introdotte (2/2)



Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art.64-bis)

- Nuovo strumento introdotto dal CCII;
- Prevede necessariamente la **suddivisione dei creditori in classi** secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- Preveda la possibilità di distribuzione ai creditori in deroga alla graduazione delle cause legittime di prelazione, a patto che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi;
- Deve essere **attestato** da un professionista indipendente ed è **omologato** dal Tribunale.

Concordato preventivo

- Sono previste **tempistiche più stringenti** per la presentazione del piano cd. pieno a seguito di deposito del ricorso «in bianco»: 60gg + 60gg, salvo pendenza di domanda per la liquidazione giudiziale
- Assenza di uno **stay of action** automatico, che può essere disposto su specifica istanza del debitore
- Inammissibilità delle proposte concorrenti qualora la relazione del professionista indipendente attesti che la proposta concordataria assicura il pagamento di almeno il 30% dei crediti chirografari (20% se avviata la composizione negoziata);
- Possibilità di un concordato «**di gruppo**»

Il CCII ha introdotto nuovi strumenti e modificato in parte quelli esistenti, che si accompagnano a formalità e tempi stringenti che richiedono molta attenzione.

La flessibilità di certe soluzioni e le aree grigie che permangono nella disciplina di alcune fattispecie richiederanno tempo affinché si sedimentino dei «precedenti» che possano essere chiarite.

E' sempre più necessario che le aziende e gli imprenditori siano assistiti da professionisti altamente specializzati e preparati, che li sappiano indirizzare al meglio in un contesto di elevata complessità.

An abstract graphic on the left side of the slide, featuring a complex network of thin, colorful lines (orange, pink, black) and circles of various sizes and colors (orange, pink, black). The lines and circles are scattered across the left half of the slide, creating a dynamic, circuit-like pattern.

Le nuove misure protettive: cosa cambia e quali sono più appropriate a seconda della situazione dell'impresa

- **Ernesto Apuzzo** | Partner PwC TLS

Le misure protettive nel CCII. Definizione

Cosa sono:

Misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, **sin dalla fase delle trattative**, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

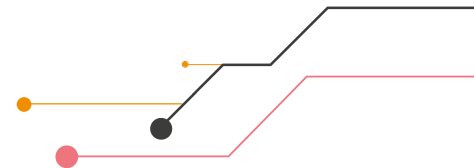
Art. 2 lett. p) «**misure protettive**»

Funzione

Le misure protettive servono a **proteggere il patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con quali viene esercitata l'attività d'impresa** da “attacchi esterni” dei creditori diretti a promuovere azioni esecutive, cautelari o di garanzia, compromettendo così le possibilità di risanamento della crisi e violando la *par condicio* cui si ispirano le gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.



Le misure protettive nel CCII



Le misure protettive si sostanziano:

Strumenti ordinari di regolazione della crisi:

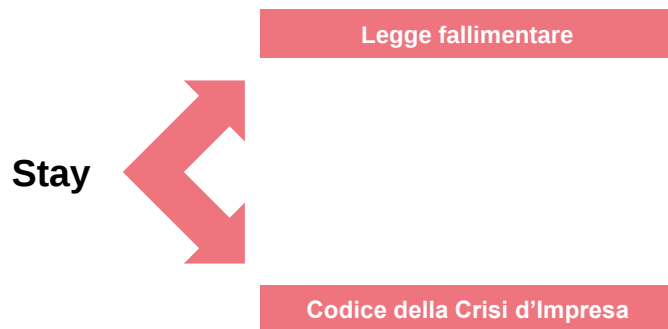
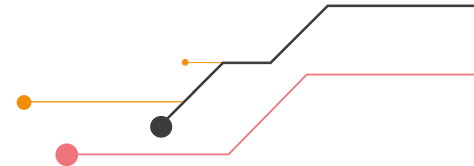
- nel divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- nella sospensione del decorso delle prescrizioni;
- nel verificarsi di un effetto impeditivo delle scadenze;
- nel divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Composizione negoziata della crisi:

- nel divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- nel divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- nel divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore.

Caratteristiche principali

- Temporanee
- Su richiesta e non automatiche
- Possono essere modificate e/o revocate
- Tipiche e/o Atipiche
- Disciplina unificata e dettata in termini unitari



Automatic Stay

Operano **automaticamente** dal momento della presentazione della domanda o una pre-domanda di concordato preventivo o di AdR.
Art. 168 L.F. «Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore»

Stay “semi-automatico”

- Gli effetti protettivi del patrimonio e delle trattative volte ad una regolazione concordata della crisi con i creditori sono stati **subordinati al principio della domanda** (del debitore): si producono **solo se vengono richiesti** nella domanda (ad es. ex art. 40, 44, e art. 17 CCII) e **confermati** dal Tribunale con decreto.
- **L'effetto delle misure decorre** dalla pubblicazione nel r.i. (i) dell'accettazione dell'esperto in caso di composizione negoziata o (ii) dal ricorso ex artt. 40 e 44 CCII.
- Quando l'istanza è proposta attraverso i dettami degli artt. 54 co.3 e 54 co.2, terzo periodo CCII, l'effetto automatico non decorre con la richiesta del debitore ma è subordinato alla decisione del giudice, a valle del procedimento ex art. 55 co.2 CCII.

Le misure protettive tipiche e atipiche

La definizione di cui all'art. 2, lett. p) ha un contenuto ampio, che lascia intendere una **possibile varietà** di misure protettive. Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 54 CCII si desume come le misure protettive possano dividersi in:



Tipiche

Art. 54 co. 2 primo e secondo periodo CCII

Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con quali viene esercitata l'attività d'impresa, ferma restando che

1. le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
2. la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

N.B. L'art. 54 co.2 CCII riprende in parte quanto disposto dall'art. 168 L.F. La novella legislativa, infatti:

1. non fa espresso richiamo all'inopponibilità, rispetto ai creditori anteriori, delle ipoteche iscritte nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi;
2. né si legge più in quella disposizione del divieto di acquisire diritti di prelazione se non previa autorizzazione del tribunale.

Questi effetti sono stati collocati nella domanda di accesso al concordato preventivo (art. 46, ultimo comma, CCII), perché ragionevolmente si ha a che fare con una misura che, oltre ad una finalità protettiva, **mira soprattutto ad evitare l'acquisto da parte dei creditori di posizioni di vantaggio, a ridosso dell'apertura della procedura.**

Le misure protettive tipiche e atipiche



Atipiche

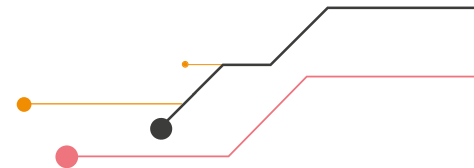
Art. 54 co. 2, terzo periodo CCII

Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Esempio: una richiesta volta ad impedire temporaneamente al creditore la risoluzione di un contratto, l'anticipazione della scadenza del termine o la modifica unilaterale di quel contratto, tutte le volte in cui queste iniziative possano pregiudicare l'esito dell'iniziativa volta all'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza

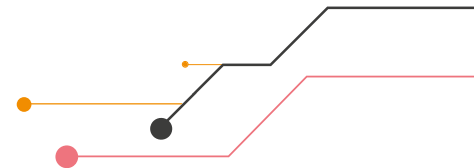
N.B. L'istanza può essere presentata solo se il procedimento di apertura di una procedura di concordato, di omologa di accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione è già pendente: il che esclude che la richiesta, possa essere contenuta già nel ricorso ex art. 40 CCII.

Cosa cambia nel CCII?



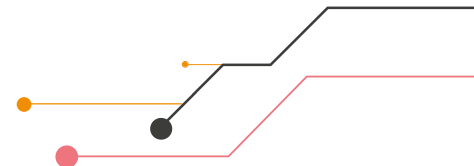
	Si applica?	Legge Fallimentare	Art.	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Piano ex 67	✗	N/A	56 CCII	N/A
Accordo ex 182 bis	✓	- Operano per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (c.d. automatic stay) - Richiesta (e concessione da parte del tribunale) anche nel corso delle trattative (art. 182-bis, co. 6)	57 CCII	- Si adottano su richiesta del debitore nella domanda di accesso alla procedura di cui agli artt. 40 e 44 CCII - Richiesta (e concessione da parte del tribunale) anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (art. 54, co. 3) Controllo giudiziale successivo - La durata delle misure protettive è fissata al massimo in 4 mesi, termine <u>prorogabile</u>, su istanza del debitore, a condizione che <u>siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative e che non vi sia pregiudizio degli altri interessati</u>. La proroga non può eccedere, sommata alle altre misure protettive concesse il termine <u>massimo complessivo di 12 mesi</u> di cui all'art. 8 (55, co. 4). - Perdono efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione
Concordato Preventivo ex art. 160 ss	✓	Operano dalla data della pubblicazione del ricorso (anche in caso di domanda di «concordato in bianco» ex art. 161, co. 6) nel registro delle imprese e fino all'omologazione del concordato (c.d. automatic stay)	84 CCII	- Si adottano su richiesta del debitore nella domanda di accesso alla procedura di cui all'art. 40 e 44 CCII - Richiesta prima del deposito della domanda volta alla presentazione di un piano di concordato preventivo (ex art. 54 co.4 CCII) Controllo giudiziale successivo - La durata delle misure protettive è fissata al massimo in 4 mesi, termine <u>prorogabile</u>, su istanza del debitore, a <u>condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative e che non vi sia pregiudizio degli altri interessati</u>. La proroga non può eccedere, sommata alle altre misure protettive concesse il termine <u>massimo complessivo di 12 mesi</u> di cui all'art. 8 (55, co. 4) - Perdono efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione

Cosa cambia nel CCII?



	Si applica?	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Piano di ristrutturazione omologato ex art. 64 bis CCII	✓	• Si adottano su richiesta del debitore nella domanda di accesso alla procedura di cui all'art. 40 (e operano dal momento della pubblicazione della stessa nel registro delle imprese) • Controllo giudiziale successivo • La durata delle misure protettive è fissata al massimo in 4 mesi, termine <u>prorogabile</u>, su istanza del debitore, <u>a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative e che non vi sia pregiudizio degli altri interessati</u>. La proroga non può eccedere, sommata alle altre misure protettive concesse il termine <u>massimo complessivo di 12 mesi</u> di cui all'art. 8 (55, co. 4).

Cosa cambia nel CCII?



	Si applica?	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Composizione e negoziata ex artt. 17 ss CCII	✓	• Si adottano su richiesta del debitore con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza ai sensi dell'art. 17 co.1 (e decorrono dalla data di pubblicazione sul r.i. e permangono sino all'archiviazione dell'istanza o alla conclusione delle trattative). • Insieme all'istanza deve essere pubblicata anche sul r.i. l'accettazione dell'esperto, che deve intervenire entro due giorni lavorativi dalla nomina. Se l'esperto non accetta, bisogna procedere alla nomina di un nuovo incaricato, con la conseguenza che la istanza non può essere pubblicata e produrre i suoi effetti. • Dal momento della pubblicazione nel registro imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. • È impedito, inoltre, ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive, con riferimento ai contratti pendenti di: (i) rifiutarne l'adempimento; (ii) provocare la risoluzione; (iii) anticiparne la scadenza; e/o (iv) modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori all'apertura della procedura. • Non sono inibiti i pagamenti perché l'imprenditore è <i>in bonis</i>, salvo quelli che l'esperto ritenga non coerenti con le trattative o pregiudizievoli per i creditori. • Stay semi-automatico: sono efficaci dal giorno della pubblicazione nel r.i. ma devono essere confermate, modificate o revocate dal Tribunale all'esito del procedimento di cui all'art. 19 CCII. Permangono sino all'archiviazione dell'istanza o alla conclusione delle trattative. • No alla richiesta di misure protettive atipiche. Ma l'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive generali tout court, ovvero anche misure selettive, circoscritte a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Restano esclusi dalle misure protettive i diritti dei lavoratori. • Controllo giudiziale successivo • La durata (stabilita dal Tribunale) non può essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni. Su specifica richiesta delle parti e con il parere favorevole dell'esperto tali misure possono essere estese fino ad un massimo di 240 giorni

Procedimento in caso di misure protettive nel ricorso ex artt. 40 e 44 CCII

1 Atto introduttivo

Nell'ambito del **ricorso ex art. 40 e 44 CCII** (c.d. domanda con riserva) il debitore chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2 Assegnazione giudice

Nei casi previsti dall'art. 54 CCII, il presidente del Tribunale o della sezione a cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, designa il magistrato a cui è affidata la trattazione.

3 Conferma o revoca

Senza contraddittorio: il giudice, ove necessario assume sommarie informazioni, **conferma o revoca con decreto ex art. 55 co.3 CCII** le misure protettive, entro **trenta giorni** dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. In caso di mancata pronuncia del decreto di conferma entro il termine di 30 giorni, l'efficacia delle misure protettive viene meno.

Il decreto è reclamabile ex art. 669 – terdecies c.p.c.

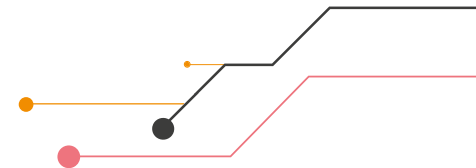
4 Durata e proroga

Durata massima: 12 mesi anche non continuativi.

Su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale (se nominato) il **Tribunale può prorogare in tutto o in parte la durata delle misure** se risultano significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e sempre che non sia arrecato eccessivo pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

Revoca: La revoca o modifica delle misure protettive, invece, può essere disposta in caso di accertato compimento di atti in frode, ovvero in tutti quei casi in cui le misure concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative. L'istanza può essere proposta dal debitore o dallo stesso commissario giudiziale, ma anche dai creditori e dal P.M.. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritto di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Procedimento in caso di richiesta di misure protettive in caso di artt. 54 co.2, terzo periodo e 54 co.3 CCII



1 Atto introduttivo

Le misure protettive possono essere richieste dal debitore:

- secondo le previsioni di cui all'art. 54 co.3 CCII,
- secondo le previsioni di cui all'art. 54 co.2, terzo periodo CCII (c.d. misure atipiche).

2 Assegnazione giudice

Nei casi previsti dall'art. 54 CCII, il presidente del Tribunale o della sezione a cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, designa il magistrato a cui è affidata la trattazione.

3 Conferma o revoca

Inaudita altera parte: ai sensi dell'art. 55 co.2 CCII il giudice, quando la convocazione delle parte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte le sommarie informazioni e contestualmente fissa l'udienza di comparizione per **confermare, modificare o revocare** i provvedimenti emanati con decreto.

Con eventuale contraddittorio: il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili rispetto alla misura richiesta. Qualora non ritenga di poter emettere il provvedimento inaudita altera parte, fissa con decreto l'udienza di comparizione per decidere in merito alla concessione delle misure protettive.

Il decreto è reclamabile ex art. 669 – terdecies c.p.c.

4 Durata e proroga

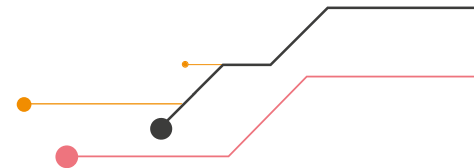
Durata massima: 12 mesi anche non continuativi.

Su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale (se nominato) il

Tribunale può prorogare la durata delle misure se risultano significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e sempre che non sia arrecato eccessivo pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

Revoca: La revoca o modifica delle misure protettive, invece, può essere disposta in caso di accertato compimento di atti in frode, ovvero in tutti quei casi in cui le misure concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative. L'istanza può essere proposta dal debitore o dallo stesso commissario giudiziale, ma anche dai creditori e dal P.M. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritto di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive

Procedimento in di composizione negoziata



1 Atto introduttivo

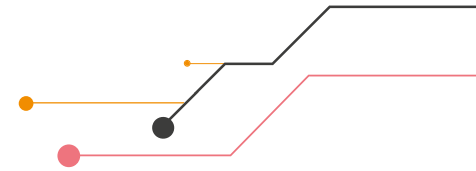
- Ai sensi dell'art. 18 co.1, l'imprenditore può chiedere le misure protettive con **l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza ai sensi dell'art. 17 co.1** (e decorrono dalla data di pubblicazione sul r.i. e permangono sino all'archiviazione dell'istanza o alla conclusione delle trattative). Insieme all'istanza deve essere pubblicata anche sul r.i. l'accettazione dell'esperto, che deve intervenire entro due giorni lavorativi dalla nomina. Se l'esperto non accetta, bisogna procedere alla nomina di un nuovo incaricato, con la conseguenza che la istanza non può essere pubblicata e produrre i suoi effetti.
- Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18 co.1, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza, con ricorso presentato al Tribunale ai sensi dell'art. 27 chiede la conferma o la modifica delle misure.
- Unitamente al ricorso deve depositare numerosi documenti elencati nel comma 2 dell'art. 19.

2 Udienza

- Ove il ricorso sia stato tempestivamente depositato, il Tribunale competente fissa entro 10 giorni, l'udienza. Qualora il giudice non fissi l'udienza entro 10 giorni gli effetti protettivi cessano.
- Il ricorso deve essere notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza all'esperto e ai creditori (tutti o soltanto quelli che hanno promosso azioni esecutive?). Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori

3 Durata/ proroga/revoca

- All'udienza il tribunale sente l'esperto, nomina occorrendo un ausiliario ex art. 68 c.p.c. e procede agli atti di istruzione indispensabili. Deve sentire i terzi sui cui diritti incide la sospensione.
- Il Tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata non inferiore a **30 giorni** e non superiore a **120 giorni**.
- Il tribunale può prorogare le misure o revocarle o abbreviarne la durata quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti
- Su specifica richiesta delle parti e con il parere favorevole dell'esperto tali misure possono essere estese fino ad un massimo di **240 giorni**



Nell'ambito della composizione negoziata quali devono essere i creditori a cui devono essere notificati il ricorso presentato ai sensi dell'art. 27 e il decreto di fissazione d'udienza?

Si sono registrate posizioni variegata in giurisprudenza. Tra le più rilevanti le seguenti:

1. Secondo alcuni Tribunali dovrebbero essere notificati – a mezzo pec - ai soli creditori che hanno promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti del debitori (Trib. Roma 24 dicembre 2021).
2. Secondo altri dovrebbero essere notificati – a mezzo pec – (i) ai primi dieci creditori per ammontare, (ii) a tutti i creditori che stanno agendo in via esecutiva e cautelare avverso la società, e (iii) a tutti gli istituti di credito di cui all'estratto della centrale rischi prodotto (Trib di Milano 28.12. 2021; Trib. Avellino 27.01.2022).

Quest'ultima sembrerebbe essere la posizione più condivisibile sotto il profilo della certezza del diritto e più aderente al dato normativo, in quanto non sarebbe altrimenti spiegabile il motivo per il quale il legislatore richiede di allegare al ricorso per la conferma delle misure protettive «*l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata*» (art. 19 co.2 lett. c).



Roadshow Crisi d'Impresa

Transazione fiscale, Codice della crisi e responsabilità del professionista

Milano, 18 ottobre 2022





L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile necessario per la rilevazione tempestiva della crisi

- **Alessandro Turreis** | Partner PwC Italia, Responsabile Technical Accounting & Methodology
- **Paola Barazzetta** | Partner PwC TLS

Il tema

L'assetto organizzativo aziendale come strumento di prevenzione delle situazioni di crisi viene portato al centro del dibattito per effetto dell'entrata in vigore, il 16 marzo 2019, delle modifiche introdotte all'articolo 2086 del codice civile, dall'articolo 375 del D. Lgs. 14/2019.

Dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 83/2022, di riforma del D. Lgs. 14/2019), intervengono, in materia di assetti, le disposizioni contenute nell'articolo 3 di tale decreto, rubricato «Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa».

Di seguito qualche considerazione sul quadro che ne risulta.



“

Le disposizioni del D. Lgs.
14/2019
(Codice della Crisi d'Impresa e
dell'Insolvenza) fino al 14
luglio 2022

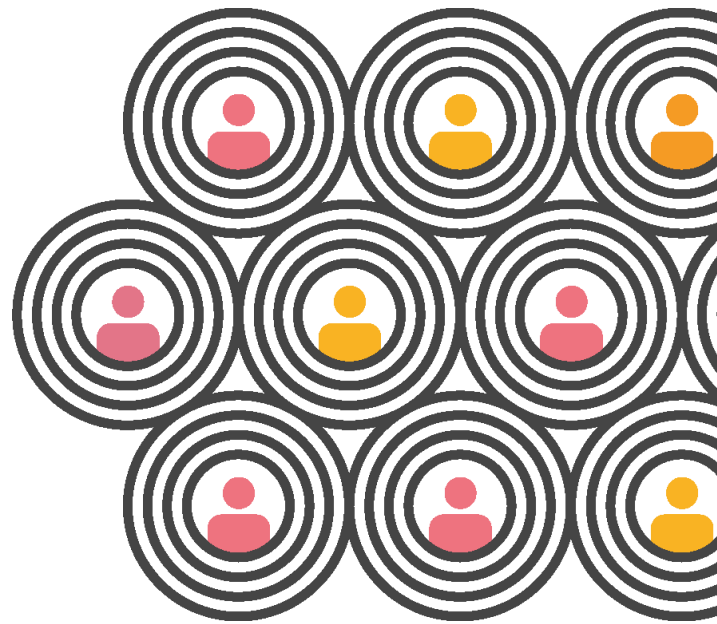
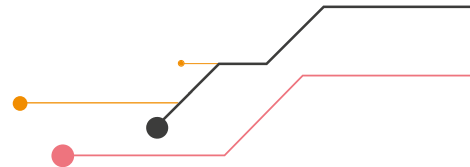


L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (articolo 2086 c.c.)

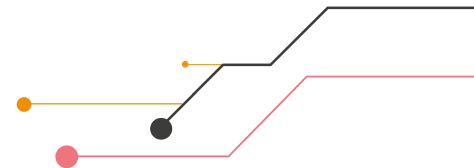
Gestione dell'impresa

«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».**

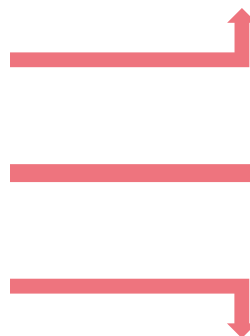
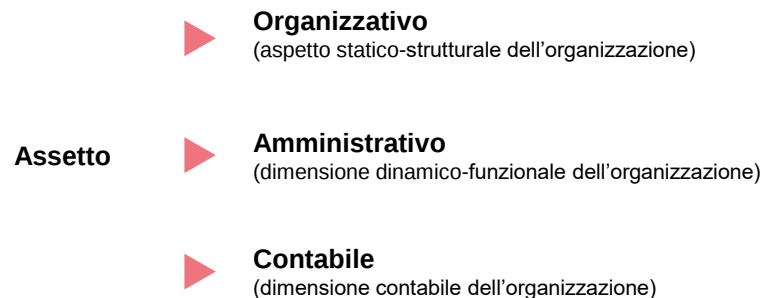


Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili



Alla base della previsione dell'articolo 2086 c.c. vi è l'idea che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rappresenta lo strumento operativo per avere una tempestiva percezione dei segnali di crisi (Circolare Assonime n. 19 del 2/8/2019)

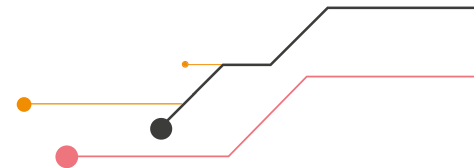
Si riferisce al sistema di governance, alla configurazione di funzioni e competenze (organigramma e funzionigramma), nonché alla definizione del sistema di deleghe e procure



Si riferisce all'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi

Si riferisce all'insieme delle procedure e dei processi finalizzati a una traduzione contabile dei fatti di gestione

L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prima del 16 marzo 2019 (1/2)



La legge non prevede alcuna definizione di assetto organizzativo amministrativo e contabile né di adeguatezza.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la dottrina individuano alcuni **indici**:



La redazione di un **organigramma** aziendale e di un **funzionigramma** che permettano di identificare con chiarezza i compiti, le funzioni e le linee di responsabilità



L'adozione di un **sistema di deleghe e procure** che attribuisca chiari e idonei poteri a determinati soggetti della società

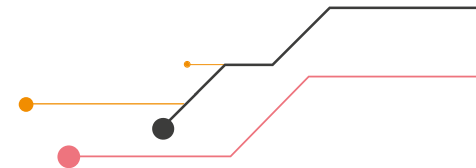


Una chiara e precisa **indicazione dei principali fattori di rischio**, tenuto conto anche delle dimensioni e della natura dell'impresa



La sussistenza, l'aggiornamento e la diffusione di procedure che assicurino l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo

L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prima del 16 marzo 2019 (2/2)



La legge non prevede alcuna definizione di assetto organizzativo amministrativo e contabile né di adeguatezza. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la dottrina individuano alcuni **indici**:



La completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi tra organi sociali, tra uffici e organi e, nell'ambito di gruppi, tra organi delle varie società che lo compongono



L'esistenza di **procedure** che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate



L'adozione di un sistema di **rilevazione contabile**

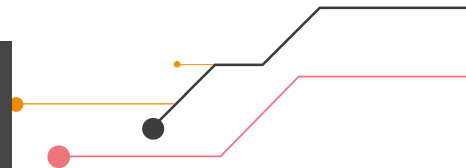


L'adozione di un sistema di **compliance aziendale** in base al settore di appartenenza anche mediante l'implementazione di **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** ai sensi del D.Lgs. 231/2001



La **diffusione della documentazione** sopra elencata, al fine di fornire una adeguata informazione a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società

L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili - a partire dal 16 marzo 2019 - nell'ambito della crisi d'impresa



Un duplice criterio nel giudizio di adeguatezza

Adeguatezza
degli assetti



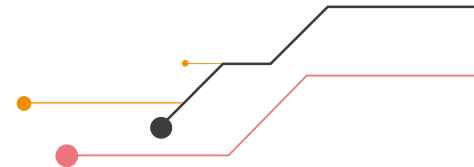
1) Proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'impresa (sua natura e dimensioni).

Gli assetti organizzativi devono essere anche proporzionati rispetto alle caratteristiche dell'impresa, tenuto conto della sua dimensione, della complessità e della natura delle attività esercitate.

2) Capacità di intercettare i sintomi di crisi e di mancanza di continuità aziendale (tempestività nella rilevazione e nella reazione)

Gli assetti organizzativi devono essere strutturati al fine di rilevare in modo efficace e puntuale i segnali di crisi e gli eventi indicativi di una situazione di carenza di continuità aziendale.

Rischi per la società in caso di mancato adempimento alle disposizioni ex art. 2086 c.c.



Depauperamento del patrimonio sociale quale garanzia generica dell'adempimento delle obbligazioni verso terzi (art. 2394 c.c.)

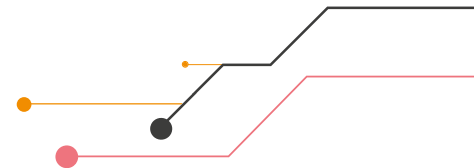


Inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.)



Frodi e comportamenti infedeli

Responsabilità per l'imprenditore in caso di mancato adempimento alle disposizioni ex art. 2086 c.c.



Sorge in capo **all'imprenditore/organo amministrativo** un preciso ed esplicito **obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. L'accertamento di violazioni sull'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili configura una **violazione del principio di corretta gestione** e rappresenta una «**grave irregolarità nella gestione**».

Correlate responsabilità possono sorgere, oltre che in capo agli amministratori, anche in capo agli organi di controllo.



Un caso di pronuncia sulla responsabilità in capo all'organo amministrativo

Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019

Il Tribunale ha accolto la denuncia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal collegio sindacale di due società gestite dal medesimo amministratore unico, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità aziendale.

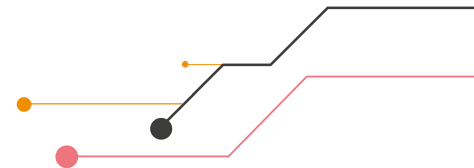
La sentenza configura espressamente la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2086 c.c., come una “**grave irregolarità nella gestione**”, cui porre rimedio attraverso la revoca dell'amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.



“

Le disposizioni del D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) dal 15 luglio 2022

La Direttiva Insolvency e gli early warning tools (articolo 2086 c.c.)



La Direttiva Insolvency, nel dichiarato obiettivo di dettare regole comuni che consentano di **armonizzare il diritto interno della crisi e dell'insolvenza degli Stati membri**, prevede un **obbligo generico di adottare strumenti di allerta precoce, senza introdurre vincoli precisi** (art. 3, par. 1). In particolare, si prevede che:

- i debitori *“abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio”*
- *“Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue:*
 - a) *meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;*
 - b) *servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;*

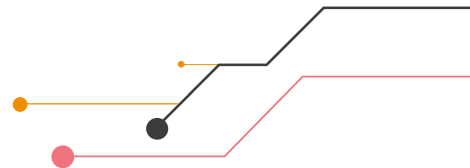
c) *incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi”.*

- Gli Stati Membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore. In conclusione:



Come sono stati recepiti tali principi nella normativa italiana?

Le principali modifiche al CCII che recepiscono i principi dettati dalla Direttiva Insolvency



D.L. n. 118 / 2021 + Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021

Con l'obiettivo di armonizzare il corpus del D.Lgs. 14/2019 con la Direttiva Insolvency ed allo scopo di scongiurare gli effetti della crisi post pandemica è stata introdotta la procedura di **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa** che è entrata in vigore il **15 novembre 2021** sostituendo la procedura di composizione assistita della crisi innanzi all'OCRI già prevista dall'art. 19 CCII. Il 30 settembre 2021 è stato reso noto il Documento allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 che detta le **indicazioni operative per il procedimento di composizione negoziata** nel quale vengono definiti i protocolli operativi ed i contenuti relativi a:

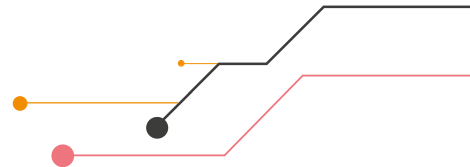
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per l'analisi della sua coerenza;
- protocollo di conduzione della Composizione Negoziata;
- formazione degli esperti;
- funzionamento della piattaforma informatica.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al CCII

Il 1 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 recante modifiche al CCII le cui disposizioni sono diventate operative dal 15 luglio, come prevede l'art. 389 del CCII. Le principali modifiche riguardano:

- **assetti organizzativi, amministrativi e contabili;**
- **misure di allerta:** non sono più previsti gli indicatori della crisi (mai approvati dal MISE), né l'OCRI. In particolare, la disciplina della composizione negoziata della crisi, arricchita degli strumenti di segnalazione dei creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, sostituisce le procedure di allerta e di composizione assistita.

Il nuovo articolo 3 CCII (1/2) come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

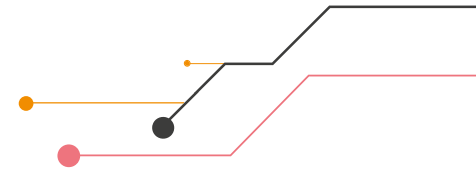


In relazione al tema dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, il nuovo articolo 3 del codice della crisi e dell'insolvenza viene modificato al comma 2 e prevede i nuovi commi 3 e 4:

- Il **comma 2 (MODIFICATO)** richiama esplicitamente l'articolo 2086 del codice civile, fissando il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile *«ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative»*.
- Il **comma 3 (NUOVO)** prevede che *«gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*
 - A. *rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
 - B. *verificare **la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
 - C. *ricavare **le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2**»*.
- Il **comma 4 (NUOVO)** individua ***i segnali per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa.***

Le nuove disposizioni danno contenuto specifico alla nozione di «adeguatezza».

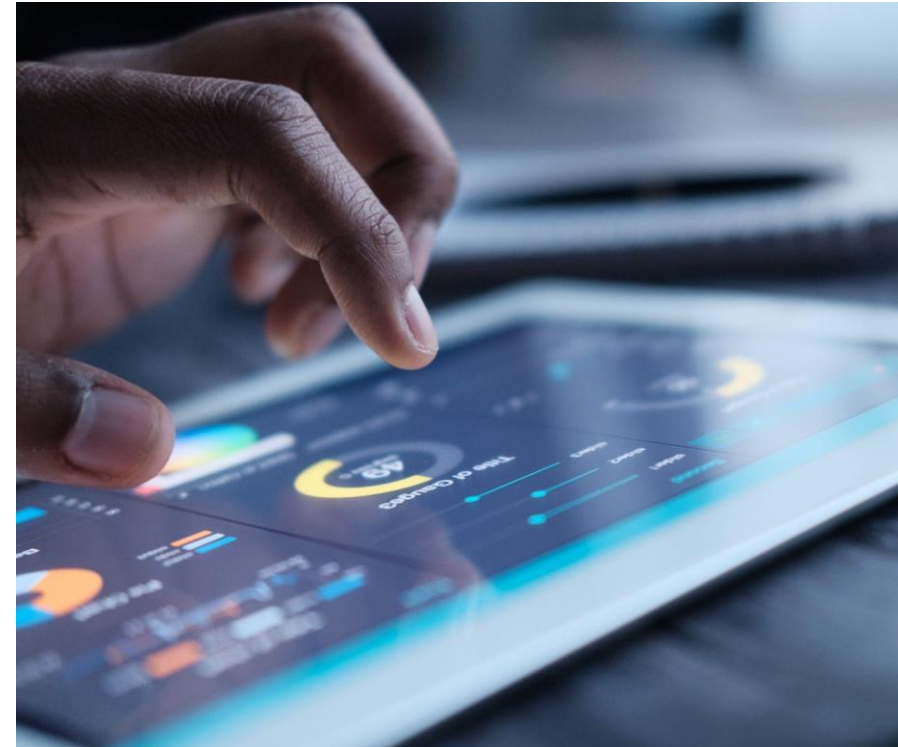
Squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3 CCII, comma 3, lettera a)



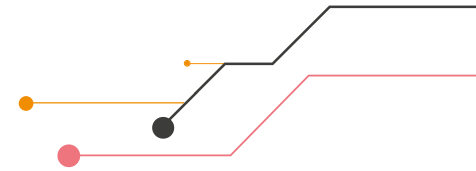
- Nessun riferimento a indici o indicatori
- Evidente necessità di rapportarsi alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché al settore in cui opera
- Possibile, come approccio pragmatico, valutare gli indici di allerta CNDCEC

La necessità di rapportarsi alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché al settore in cui opera comporta due livelli di decisione:

- 1) La scelta degli indici
- 2) La loro «taratura»



Squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3 CCII, comma 3, lettera b)



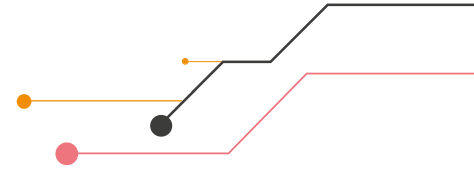
- Impone costruzione sistematica di dati previsionali
- *Budget* di tesoreria, conto economico e rendiconti finanziari previsionali devono essere disponibili e tempestivamente aggiornati
- Monitoraggio formalizzato dei limiti civilistici relativi alla riduzione del capitale per perdite

In situazioni di elevata incertezza, non viene meno la necessità di un approccio previsionale. Più alta è la variabilità attesa negli andamenti rilevati, più rivestono ruolo chiave le **assunzioni alla base delle previsioni e la loro declinazione in documenti formalizzati**.

La frequenza nell'aggiornamento dei dati disponibili è anch'essa funzione del livello di incertezza che gli amministratori si trovano a dover gestire.



Squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3 CCII, comma 3, lettera c)



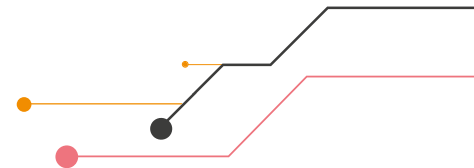
- Documenti pubblicati con decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia del 28 settembre 2021
- L'obbligo normativo attiene alla disponibilità, per il tramite dell'assetto societario, delle informazioni rilevanti

L'assetto dovrà consentire di ricavare le informazioni contenute nella *check-list* particolareggiata, quali, a titolo esemplificativo: organigramma aggiornato, mansionario, adeguata separazione delle funzioni, competenze tecniche occorrenti per le proprie iniziative industriali, dotazione di un sistema di monitoraggio continuo dell'andamento aziendale, stima dell'andamento gestionale.



Il nuovo articolo 3 CCII (2/2)

I segnali per la tempestiva emersione della crisi d'impresa



Il decreto legislativo recante modifiche al CCII pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022, le cui disposizioni sono diventate operative dal 15 luglio, ha eliminato la definizione di indici e indicatori di crisi di cui all'art. 13 del CCII.

Il riferimento normativo si rinviene ora nel novellato **articolo 3, comma 4**, in tema di «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa» il quale individua i seguenti **segnali per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa**:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- a) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- c) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 (i.e., *soglie previste per la segnalazione dei creditori pubblici qualificati*) (vedi slide successive).

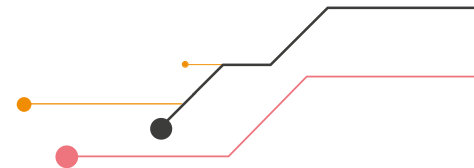
Necessità di set di reportistica *ad hoc* (anche per assolvere ai doveri di vigilanza nel *continuum* in capo all'organo di controllo)

“

In conclusione...



Action plan dell'imprenditore per l'adempimento alle nuove disposizioni ex art. 2086 c.c.



Assessment dell'assetto organizzativo e identificazione degli interventi di adeguamento

- Valutazione dell'attuale assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed individuazione delle aree di intervento;
- Stesura di un piano di lavoro e implementazione degli interventi di adeguamento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in termini di modifica/integrazione di organigramma, deleghe/procure, protocolli/procedure e più in generale del sistema di *compliance* e controllo interno.

Adeguamento dell'assetto organizzativo per il monitoraggio preventivo

- Analisi legale circa l'applicabilità della riforma al contesto aziendale;
- Stesura di una procedura organizzativa ed operativa che regoli i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali al fine della prevenzione della eventuale crisi di impresa e della salvaguardia della continuità aziendale;
- Elaborazione della relazione da presentare all'organo amministrativo sugli esiti delle attività implementative e di monitoraggio degli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Monitoraggio ricorrente

- Verifiche sistematiche in merito alla sostenibilità dei debiti e alle prospettive di mantenimento della continuità aziendale nel framework normativo da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

An abstract graphic on the left side of the slide, featuring a complex network of thin, vertical and diagonal lines in orange, pink, and black. Interspersed among these lines are various circles and dots in the same color palette. Some circles are solid, while others are hollow. The lines and shapes are scattered across the left half of the slide, creating a dynamic, circuit-like or molecular structure.

Gestione del personale nelle crisi di impresa tra riduzione degli organici e del costo del lavoro e trasferimento degli addetti

- **Carlo Marinelli** | Director PwC TLS

Il ruolo «rafforzato» del sindacato e la procedura di preventiva consultazione obbligatoria.

- Ruolo del sindacato: art. 4 comma III «*Ove non siano previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva ... il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti informa, con comunicazione scritta, i soggetti sindacali...delle **rilevanti determinazioni** assunte nel corso delle trattative per la composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della **crisi e dell'insolvenza**, che incidono sui rapporti di lavoro di una **pluralità di lavoratori**, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni...*»
- Il sindacato entro tre giorni può chiedere un incontro. La consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e deve concludersi entro 10 giorni da suo inizio ed è soggetta al vincolo della riservatezza.
- **Non c'è un obbligo di accordo.** La finalità è quella di far intervenire il sindacato preventivamente e non successivamente alla presentazione del piano con un ruolo prevalentemente consultivo.
- Mancato o inesatto esperimento della procedura = **comportamento antisindacale**



Che cosa si discute con i sindacati ?

- In una procedura di carattere **non liquidatorio** e che dunque presuppone la **continuazione** dell'attività di impresa, la consultazione avrà ad oggetto gli aspetti lavoristici del **piano di risanamento** e dunque in particolare interventi:
 - a) sull'organizzazione del lavoro;
 - b) sul costo del lavoro: eventuale CIGO/CIGS, interventi sulla struttura retributiva o sull'orario di lavoro, demansionamenti, eventualmente attraverso la stipula di un «contratto di prossimità» che consente di derogare «*in peius*» alla legge o ai CCNL nazionali con efficacia generalizzata;
 - c) sul numero delle persone, anche attraverso la cessione di uno o più rami di azienda
- Viceversa, in una procedura di carattere **liquidatorio** che per sua natura è finalizzata alla dismissione del patrimonio dell'imprenditore, la consultazione sindacale avrà ad oggetto principalmente la **gestione degli esuberi**, anche attraverso la cessione di uno o più rami di azienda.



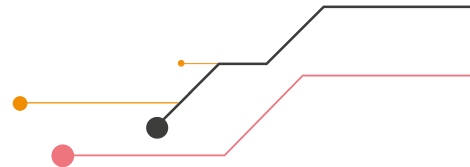
Il trasferimento di azienda in crisi e...

Art. 2112 c.c. «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva **tutti i diritti che ne derivano**. Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento»

Consultazione sindacale -Art.47 L. n.428/1990-

- **comma I** «Quando si intenda effettuare un trasferimento di azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori...cedente e cessionario devono darne comunicazione almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento...»
- **comma I bis** «Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza ...la comunicazione può essere effettuata anche solo da chi intenda **proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente** con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda a terzi offerenti o preponenti»





Deroghe all'art. 2112 c.c per le aziende in crisi

- **Art. 47 comma 4-bis:** qualora il trasferimento riguardi aziende (i) in concordato preventivo in regime di continuità; (ii) con accordo di ristrutturazione del debito senza carattere liquidatorio; (iii) in amministrazione straordinaria **in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività,** **fermo restando il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro**, l'art. 2112 c.c. trova applicazione con le **limitazioni previste dall'accordo medesimo**;
- **Art. 47 comma 5:** qualora il trasferimento riguardi imprese: (i) in liquidazione giudiziale o (ii) in concordato preventivo liquidatorio (iii) o in liquidazione coatta amministrativa, **nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata,** i rapporti di lavoro proseguono ma possono stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, **accordi in deroga all'art 2112 c.c anche per quanto riguarda il numero dei rapporti di lavoro che passa al cessionario**;
- **Art. 47 comma 5-bis:** nelle ipotesi previste dal comma 5: (i) **non** si applica il regime di **responsabilità solidale** sui crediti che i lavoratori aveva al tempo del trasferimento e (ii) il **TFR è immediatamente esigibile** dal cedente, anche se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario (iii) può intervenire il Fondo di Garanzia INPS a copertura del TFR e delle ultime tre mensilità e, nel caso del concordato preventivo, a prescindere da quale sia la percentuale di soddisfazione stabilita per i crediti privilegiati.



La risoluzione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale

- **Art.189 comma I** «L'apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro... **restano sospesi** fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi oppure il recesso ...»
- **Art. 189 comma III** «Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche... il curatore procede **senza indugio al recesso** dei relativi rapporti di lavoro... In ogni caso, **decorso quattro mesi**, i rapporti di lavoro subordinato...si intendono **risolti di diritto** con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale...»
- Viceversa, se vi sono esigenze della curatela o se il giudice, su proposta del curatore, dispone l'esercizio provvisorio, il curatore **subentra nei rapporti di lavoro**.
- Se l'esercizio provvisorio è disposto direttamente nella sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, si applica l'art.189 comma 9 «Durante l'esercizio dell'impresa... i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento secondo la disciplina lavoristica vigente»
- Art.189 comma 5: Le dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione si intendono rassegnate per giusta causa.
- Art. 190: In tutti i casi di cui sopra, i lavoratore avrà diritto alla NASpl



La procedura di licenziamento collettivo «semplificata» nella liquidazione giudiziale

- **Art. 189 comma 6:** Procedura semplificata nel caso di licenziamenti collettivi (più di cinque licenziamenti nell'ambito di 120 gg):
 - a) comunicazione scritta alle Oo.Ss. e all'Ispettorato del Lavoro con indicazione dei motivi e delle altre informazioni di legge;
 - b) entro 7 giorni richiesta esame congiunto da parte di Oo.Ss. o anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro salvo il caso in cui i licenziamenti siano motivati dalla cessazione dell'attività;
 - c) la procedura si intende esaurita: (i) se non perviene alcuna istanza o l'esame congiunto non viene fissato dall'Ispettorato nei 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, oppure (ii) non sia stato raggiunto un accordo entro 10 giorni dall'inizio delle consultazioni, salvo proroga del giudice delegato per giusti motivi non superiore a ulteriori 10 giorni.
- Quali le principali differenze con la procedura ordinaria?
 - a) Durata max 60 giorni;
 - b) monofasica;
 - c) coinvolgimento dell'Ispettorato del Lavoro.

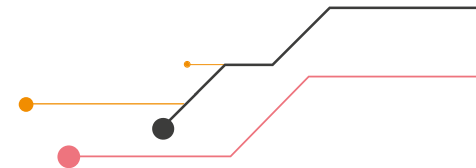




Il ruolo e le responsabilità del collegio sindacale e del revisore contabile nella crisi d'impresa

- Ernesto Apuzzo | Partner PwC TLS

Il ruolo dell'organo di controllo nella crisi di impresa



L'organo di controllo, con la nuova formulazione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, viene chiamato a svolgere un **ruolo fondamentale**, ampliando la disciplina già contenuta nell'art. 2403 c.c., il quale prevede, tra i doveri dell'organo di controllo, quello di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile della società ai sensi dell'art. 2086 c.c., e sul loro concreto funzionamento.

L'organo di controllo deve richiedere alla società **un'autovalutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi**, per poi valutare se vi siano o meno delle carenze.



Comma 3

In tema di adeguatezza di assetti amministrativi, **l'articolo 3 del Codice della Crisi di Impresa prevede:**

Comma 3, le misure disposte in merito all'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, devono consentire di:

- a)** rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- b)** verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- c)** ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2.

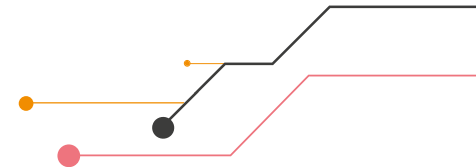


Comma 4

Comma 4, costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- A)** **debiti verso dipendenti** scaduti da almeno 30 giorni;
- B)** **debiti verso fornitori** scaduti da almeno 90 giorni;
- C)** **esposizione verso banche e altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato, da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti;
- D)** **debiti tributari e previdenziali**, ove superino le soglie previste dall'art. 25 novies comma 1

Il ruolo dell'organo di controllo nella crisi di impresa



Art. 25 octies

Dovere di vigilanza del collegio sindacale, *propedeutico* a **verificare che gli amministratori abbiano dotato la società di assetti amministrativi, contabili e organizzativi** idonei a individuare tempestivamente gli indici sintomatici della crisi.

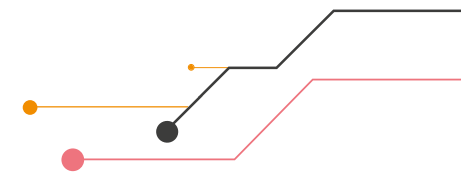
I sindaci hanno adesso lo specifico dovere di segnalare tempestivamente agli amministratori l'emergere di segnali che rendono probabile la crisi e, quindi, la necessità di adottare opportuni provvedimenti

I sindaci devono vigilare nel corso delle verifiche periodiche che gli amministratori:

1. operino un monitoraggio degli assetti organizzativi;
2. analizzino i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
3. verifichino il superamento attuale o prospettico delle soglie di allarme;
4. adottino, nel caso, opportune decisioni correttive.

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Segnalazione dell'organo di controllo



Art. 25 *octies*

Chi?

Organi di controllo societari (collegio sindacale o sindaco unico)



La procedura di allerta interna prevista nell'art. 14 del CCII (ora eliminato) prevedeva invece espressamente l'obbligo di segnalazione in capo agli organi di controllo societari, al revisore ed alle società di revisione.

Cosa?

Segnala all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (istanza per l'accesso alla composizione negoziata), ossia le **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza della società.**



Tra le condizioni di accesso alla composizione negoziata rientra anche la c.d. pre-crisi, vale a dire una situazione di squilibrio (c.d. **twilight zone**), temporalmente antecedente alla crisi dell'impresa in cui risultino ancora praticabili prospettive di risanamento. **In quest'ottica, l'istituzione di procedure, organigrammi e assetti – e dunque di una pianificazione adeguata alla natura e alla dimensione dell'impresa – assurge a valore rilevante per diagnosticare, primariamente e, successivamente, consentire di risolvere, per tempo, lo squilibrio patrimoniale o economico finanziario in cui versa la società.**

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Cosa deve contenere la segnalazione?

La segnalazione deve:

- **essere motivata** dovranno essere menzionate le ragioni della segnalazione e dovrà essere descritto il percorso logico compiuto dall'organo di controllo a seguito delle verifiche effettuate ed eventualmente delle segnalazioni ricevute dai creditori pubblici qualificati rispetto all'esposizione debitoria rilevante della società; andrà formalizzata la necessità per gli amministratori di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei, anche accedendo alla nuova composizione negoziata;
- **contenere l'indicazione di un congruo termine**, in ogni caso non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese per porre rimedio allo squilibrio, integrando in tal modo la richiesta di informazioni che l'organo di controllo avrà modo di formulare contestualmente, ai sensi dell'art. 2403-bis c.c.
- **essere tempestiva** in relazione alle specifiche circostanze e tenuto conto, se effettuate, delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.



In pendenza delle trattative nell'ambito della procedura di composizione della crisi, rimane fermo il **dovere di vigilanza dell'organo di controllo** di cui all'articolo 2403 c.c.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.

Art. 25 octies

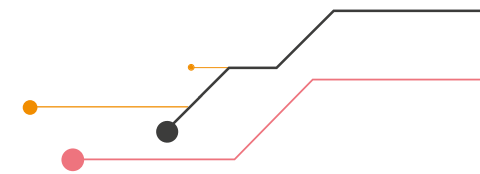
Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Chi? INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione

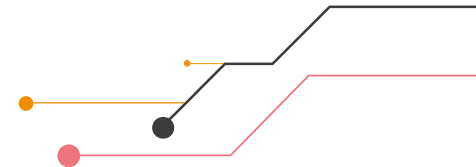
Cosa? Segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo:

- per l'**INPS**, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- per l'**INAIL**, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
- per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
- per l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000



Art. 25 octies

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi



Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

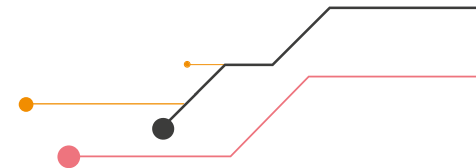
- dall'**Agenzia delle entrate**, entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
- dall'**INPS**, dall'**INAIL** e dall'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.



La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, qualora ne ricorrano i presupposti



Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi



Art. 25 decies

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Chi?

Banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB

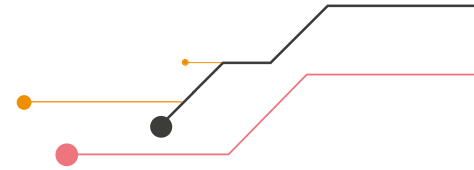
Cosa?

Segnalano agli organi di controllo societari, ove esistenti, variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti

Quando?

Contestualmente alle comunicazioni periodiche al cliente

La responsabilità dell'organo di controllo



Il Collegio Sindacale è soggetto alle responsabilità prescritte dalle norme del Codice Civile, art. 2407, nella misura in cui si prevede che «*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni (...) Essi sono responsabili **solidalmente con gli amministratori** per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (...) All'azione di responsabilità e risarcimento del danno contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395*»

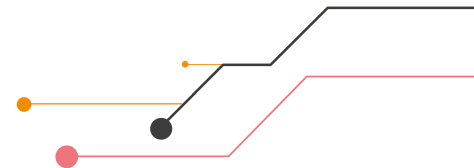


La responsabilità dell'organo di controllo può essere esclusiva e direttamente collegata alla **violazione di obblighi e doveri inerenti la funzione di controllo**, ovvero indiretta e concorrente con quella degli amministratori, derivando dall'omissione, da parte dei sindaci, della vigilanza richiesta dagli obblighi della loro carica.



Il D.lgs 14/2019 (prima del 14/07/2022), nella sua versione originale prevedeva a carico degli organi di controllo, obblighi di segnalazione assistiti da un significativo corredo sanzionatorio e/o premiale, volto ad incentivarne l'adempimento. Nell'attuale formulazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, invece, il legislatore non ha disciplinato *ex ante* un corredo sanzionatorio e/o premiale, ma si è limitato, in caso di inadempienza degli organi di controllo, a rimandare genericamente alla previsione di responsabilità ex art. 2407 c.c.

I sindaci e la richiesta di liquidazione giudiziale e ipotesi di responsabilità



PRIMA: l'art. 5 della legge fallimentare prevedeva che «il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero».

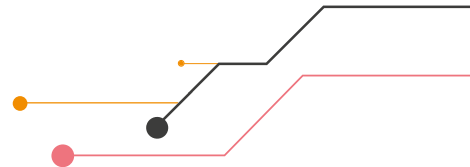
ORA: l'art. 37, comma 2, D. Lgs 14/2019 prevede che «La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero».

La negligenza sull'esercizio di tale dovere potrà quindi configurare per i sindaci una nuova fonte di responsabilità.



Riguardo alla condotte **penalmente rilevanti**, previste a carico dei sindaci, il CCII ripropone sostanzialmente **invariate le fattispecie criminose previste dalla legge fallimentare** in un'ottica di continuità normativa.

La responsabilità degli organi di controllo e auspicabili riforme

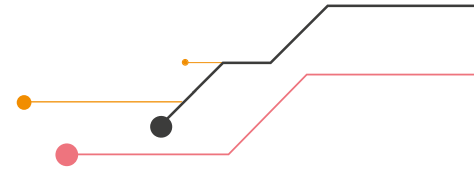


L'attuale sistema risarcitorio italiano, fondato sul principio della responsabilità illimitata di Sindaci e Revisori, non solo **non fornisce un corretto quadro di incentivazione affinché i professionisti più qualificati siano indotti ad assumere ruoli chiave** nella gestione del rischio di insolvenza delle imprese, ma **non risulta neppure tutelante per i danneggiati**, le cui aspettative di compensazione vengono deluse dall'insufficienza patrimoniale dei responsabili. Assume, dunque, rilievo **la disponibilità sul mercato di strumenti assicurativi adeguati**, posti a presidio della solvibilità dei potenziali responsabili.

In quest'ottica, si suggerisce una riforma legislativa che, agendo sia sul fronte della limitazione quantitativa delle soglie di responsabilità, sia sulla restrizione del campo d'applicazione del regime di solidarietà passiva, possa contribuire ad una più **nitida conformazione del rischio di responsabilità di Sindaci e Revisori** in ottica di efficienza del sistema, riducendo l'incertezza e rendendo più agevole per gli assicuratori la valutazione e sottoscrizione del rischio.

In concreto, è necessario contrastare quella tendenza ad estendere l'istituto della solidarietà oltre i confini che le sono propri. **I Sindaci e i Revisori** dovrebbero essere ritenuti responsabili, eventualmente in concorso con gli Amministratori, **esclusivamente dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta individualmente considerata e sempre e solo nel limite del proprio contributo effettivo**

...riepilogando: le ipotesi di responsabilità dei sindaci



La negligenza sull'esercizio dei doveri di seguito elencati, potrà configurare fonte di responsabilità per l'organo di controllo:

PRIMA dell'insorgere dei segnali di crisi:

ART. 25 OCTIES CCII:

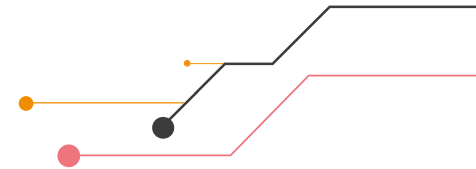
1. mancato controllo dei sindaci sulla corretta istituzione degli assetti organizzativi e sul loro mantenimento, da parte degli amministratori;
2. mancata segnalazione, all'organo amministrativo, circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata.

DOPO il manifestarsi dei segnali di crisi

1. **Art. 25 octies co. 1: durante le trattative**, rimane fermo il **dovere di vigilanza** dell'organo di controllo, **sulla corretta gestione** della società previsto dall'art. 2403 del codice civile;
2. **Art. 37 co. 2:** anche l'organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
3. l'organo di controllo (ed il revisore) devono informare l'esperto qualora fossero in possesso di informazioni che rendano la situazione contabile inaffidabile o inadeguata alla redazione di un piano credibile;

N.B. Art. 25 octies co. 2: la **tempestiva segnalazione** e la **vigilanza sull'andamento delle trattative** devono essere valutate ai fini della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c

Il ruolo e le responsabilità dei revisori nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



PRIMA: il D.lgs 14/2019 (prima del 14/07/2022) , nella sua versione originale prevedeva l'adozione di strumenti di allerta (mai entrati in vigore), i quali trovavano il loro perno negli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo e del revisore contabile.

Tali obblighi erano assistiti da un significativo corredo sanzionatorio e/o premiale volto ad incentivarne l'adempimento.

ORA: il D.lgs 14/2019 (dal 14/7/2022) la figura del revisore contabile o della società di revisione, non rientra tra i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione.

Tale scelta legislativa allontana la disciplina nazionale dal precetto europeo che invece prevede, all'art. 3 Dir. 2019/1023/UE fra i terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, la figura del contabile



Questo non impedisce al revisore di esercitare un ruolo proattivo nei confronti della norma di recente introduzione, in virtù dello scambio di informazioni con il collegio sindacale di cui all'art. 2409-septies c.c., cui necessariamente lo stesso organo di controllo dovrà mutuare al fine di potere adempiere in modo compiuto e tempestivo al nuovo compito.



Coordinamento scientifico

Giulio Andreani
Of Counsel | PwC TLS
giulio.andreani@pwc.com

Ernesto Apuzzo
Partner | PwC TLS
ernesto.apuzzo@pwc.com

Fedele Pascuzzi
Partner | PwC Italia
fedele.pascuzzi@pwc.com

Paola Barazzetta
Partner | PwC Italia
paola.barazzetta@pwc.com

Gianluigi Baroni
Partner | PwC Italia
gianluigi.baroni@pwc.com

Marco Guaita
Partner | PwC Italia
marco.guaita@pwc.com

Alessandro Turris
Partner | PwC TLS
alessandro.turris@pwc.com